



REPUBBLICA ITALIANA  
**Provincia di Pordenone**

---

**SETTORE ECOLOGIA**  
**Tutela e Uso Risorse Idriche Integrate**

**Proposta nr. 4 del 21/01/2014 -**  
**Determinazione nr. 143 del 21/01/2014**

OGGETTO: D.Lgs. 152/06 – Carli Alessandra - Rinnovo dell'autorizzazione allo scarico su suolo di acque meteoriche di dilavamento, provenienti dall'insediamento ad uso impianto stradale di distribuzione carburanti sito nel Comune di Fiume Veneto, R.A. A 28/SS 13 Km 0+750 lato DX.

**IL DIRIGENTE**

**PREMESSO CHE:**

- la signora Pezzutti Silvana, nata a Pordenone il 18.08.1967, in qualità di titolare dell'impresa individuale omonima, con sede legale ed operativa a Fiume Veneto, R.A. A28/SS 13 km 0+750 lato DX, ha presentato l'istanza di data 04.02.13 assunta al prot. n. 17257 del 27.02.13 per il rinnovo dell'autorizzazione allo scarico su suolo di acque meteoriche di dilavamento provenienti dalla stazione di distribuzione carburanti;
- con istanza di cambio di titolarità del 14.01.14, assunta al prot. n. 2315 del 14.01.14 l'istanza di rinnovo sopra citata è stata fatta propria dalla signora Carli Alessandra, nata a San Vito al Tagliamento (PN) il 03.05.1990, titolare dell'omonima impresa individuale e subentrata nell'attività di distribuzione carburanti presso l'impianto in oggetto;
- l'istanza è stata completata con le integrazioni del 08.04.13, assunte al protocollo n. 37144 del 23.04.13;

DATO ATTO che alla predetta istanza ed integrazioni sono allegati, fra l'altro, i seguenti elaborati:

- dichiarazione riguardo le condizioni di deroga per scarico su suolo, datata 08.04.13;
- nota di data 08.04.13 riportante le coordinate WGS del punto di controllo dello scarico;

RICHIAMATI i seguenti elaborati allegati all'Autorizzazione allo scarico approvata con Determinazione Dirigenziale n. 444 del 22/02/2010:

- Relazione tecnico illustrativa autorizzazione allo scarico reflui industriali datata 23.11.09;
- Tav. 06-V - Planimetria generale con rete fognaria, datata 09/2009;
- Tav. I.T. - Inquadramento territoriale, datata 09/2009;
- Relazione "Indagine Geologico Tecnica" datata 15.06.07;
- Estratto CTR con indicazione corpi idrici superficiali e localizzazione pubblica fognatura;

- Specifica tecnica impianti di trattamento acque del 23.12.09;
- scheda di rilevamento di scarico, datata 20.11.09;

VISTE la dichiarazione sostitutiva di certificazione e la dichiarazione sostitutiva di atto notorio, entrambe a firma della Titolare dell'impresa e di data 14.01.14;

RILEVATO dalla documentazione allegata all'istanza, alle integrazioni ed alla precedente autorizzazione che:

trattasi di impianto di distribuzione carburanti;

le acque che generano lo scarico derivano da dilavamento meteorico di:

- a) area zona di carico serbatoi interrati per deposito carburanti;
- b) area erogazione carburanti posta sotto pensilina;

le acque di cui sopra vengono intercettate da canalette dotate di griglia e inviate al sistema di trattamento in continuo, costituito da un dissabbiatore e un disoleatore, quest'ultimo munito di filtro a coalescenza; l'impianto è dotato di sistema di chiusura automatica (galleggiante) che impedisce la fuoriuscita degli oli dal separatore;

le acque così trattate vengono inviate al fosso tombato (suolo) che si trova a lato del raccordo autostradale n. 16;

lo scarico è accessibile per i controlli mediante pozzetto identificato con le lettere "PP" nella Tav. 06-V; il recapito dei reflui alla condotta fognaria pubblica o a corpi idrici superficiali risulta difficoltoso e economicamente oneroso, in particolare:

- la fognatura dista 75 metri dal confine di proprietà, ma *"...risulta accessibile solamente attraverso la disponibilità di un vicinante a sottoscrivere una servitù, cosa che è stata negata ..."*;
- il corpo idrico superficiale più vicino dista circa 421 m dal confine di proprietà e il raggiungimento con condotta comporterebbe l'attraversamento di molte proprietà private;

DATO ATTO CHE in sede di istanza di rinnovo dell'autorizzazione, e successivamente anche in occasione della richiesta di cambio di titolarità, il Titolare ha dichiarato che *"lo scarico attualmente in essere non ha caratteristiche qualitative e quantitative diverse rispetto allo scarico precedentemente autorizzato[...]; il sistema complessivo di scarico, ivi comprese le operazioni ad esso funzionalmente connesse, i mezzi tecnici impiegati nel processo produttivo e nei sistemi di depurazione e di scarico non sono variati rispetto a quelli descritti ed indicati nella documentazione allegata alla precedente richiesta di autorizzazione"*;

VISTO l'art. 19 della L.R. 16/2008 che prevede nel caso specifico dello scarico di acque meteoriche di dilavamento dei piazzali, venute in contatto con sostanze o materiali connessi con le attività esercitate nell'insediamento, che lo stesso venga autorizzato *"fissando, se del caso e almeno per i parametri ritenuti più significativi dall'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione, sentita al riguardo anche l'ARPA che esprime il proprio parere, i limiti previsti dalla normativa per gli scarichi industriali"*

DATO ATTO dei pareri espressi dall'ARPA Dipartimento Provinciale di Pordenone, dall'Azienda per i Servizi Sanitari N. 6 Friuli Occidentale e dalla Provincia di Pordenone, in occasione dell'incontro tecnico-istruttorio congiunto del 15.02.10 dal quale sono emerse condizioni, riportate ai punti 2 e 11 del dispositivo, e inerenti, fra l'altro:

- la localizzazione del punto di campionamento e le condizioni per la sua accessibilità;
- i limiti tabellari da rispettare per i parametri ritenuti più significativi, ai sensi dell'art. 19 della L.R. 16/2008;

- la gestione del sistema di depurazione con le disposizioni per gli autocontrolli allo scarico;
- la gestione dei rifiuti liquidi e dei fanghi;

FATTO PRESENTE che il parere espresso, ai sensi dell'art. 19 della L.R. 16/2008, in occasione del succitato incontro tecnico-istruttorio congiunto del 15.02.10, come concordato nell'incontro del 05.04.13, mantiene la propria validità;

RITENUTO, nel caso in questione, come stabilito nell'incontro tecnico del 15.02.10, di imporre allo scarico il rispetto dei limiti della Tab. 4 dell'Allegato 5 alla Parte Terza del D.Lgs. 152/06 per il parametro solventi organici aromatici totali, nonché il divieto assoluto di scarico delle sostanze di cui al punto 2.1 del medesimo allegato 5;

RILEVATO CHE nell'area aziendale vi sono delle immissioni nell'ambiente di acque meteoriche di dilavamento (derivanti da coperture e da piazzali in cui non avvengono attività produttive, che non trasportano con sé elementi residuali dall'attività) non oggetto della presente autorizzazione;

DATO ATTO CHE, con nota prot. n. 40515 del 09.05.13, è stato comunicato l'avvio del procedimento per il rinnovo dell'autorizzazione allo scarico, informando anche l'ARPA Dipartimento Provinciale di Pordenone, l'Azienda per i Servizi Sanitari N. 6 Friuli Occidentale, il Comune di Fiume Veneto ed Acque Basso Livenza S.p.a.;

RITENUTO di rilasciare il presente provvedimento di rinnovo dell'autorizzazione allo scarico a nome della nuova impresa individuale titolare dell'attività da cui origina lo scarico;

PRESO ATTO che la ditta ha presentato referti di analisi di acque allo scarico al fine di attestare il rispetto dei valori limite, per i parametri analizzati, allo scarico su suolo;

EVIDENZIATO che la presente autorizzazione non implica approvazione degli impianti e che le modifiche che dovessero essere apportate ai sistemi di depurazione di progetto dovranno essere comunicate alla Provincia ai fini del controllo sullo scarico;

CONSIDERATO, altresì, che l'efficacia del sistema di depurazione scarichi in argomento è condizionata dalla corretta e costante manutenzione dello stesso;

RITENUTO lo scarico autorizzabile con specifiche prescrizioni espressamente riportate nel dispositivo;

VISTA la Deliberazione della Giunta Provinciale n. 270 del 29.11.06, dichiarata immediatamente eseguibile, che determina gli importi da versare alla Provincia per l'istruttoria delle pratiche di autorizzazione agli scarichi con decorrenza 01.01.07;

VISTA la ricevuta di versamento di € 100,00 di data 19.02.13 introitati al Cap. 3580.20 "Entrate diverse inerenti gli scarichi D.Lgs n. 152/2006" – Istruttoria pratiche", giusta reversale n. 2014 del 08/04/2013;

PRESO ATTO che le spese da sostenersi riguardano € 100,00 quale costo forfettario per istruttoria, verifiche, accertamenti, sopralluoghi da parte del personale della Provincia, pari pertanto all'importo versato;

VISTO:

- il Decreto Legislativo n. 152/06 recante "Norme in materia ambientale", in particolare la Parte Terza, Sezione II, relativa a "Tutela delle acque dall'inquinamento" e successive modifiche;
- la L.R. n. 2/2000, la L.R. 7/2001, la L.R. 13/2002, L.R. 16/2002 e la L.R. 16/2008 inerenti le competenze autorizzative attribuite alle Province in materia di scarichi;

DATO ATTO che il presente atto è assunto nel rispetto dell'art. 147-bis del TUEL 267/2000 come modificato con D.L. 174 del 10.10.2012, convertito in Legge n. 213/2012, in ordine alla regolarità tecnica;

CONSIDERATO l'art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, relativo alle "Funzioni e responsabilità della dirigenza", le norme dello Statuto provinciale ed il Regolamento di organizzazione dell'Ente, nonché l'Ordinanza Presidenziale, relativa al conferimento degli incarichi dirigenziali, che attribuisce detta competenza al Dirigente pro-tempore del Settore Ecologia;

**D E T E R M I N A**

1. Fatti salvi ed impregiudicati i diritti di terzi persone ed Enti, per quanto di competenza ed ai soli fini di cui al D.Lgs. 152/06, come successivamente modificato, l'impresa individuale Carli Alessandra con sede legale ed operativa a Fiume Veneto R.A. A28/SS 13 Km 0+750 lato DX, è autorizzata, nella persona del titolare, allo scarico su fosso tombato (suolo) di acque meteoriche di dilavamento, come descritto nelle premesse ed alle prescrizioni e condizioni riportate ai successivi punti.
2. Lo scarico delle acque può avvenire solamente nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
  - a) deve essere rispettato il divieto assoluto di immissione su suolo delle sostanze indicate al punto 2.1 dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/06, come previsto dall'art. 103 c. 3 e, per il parametro solventi organici aromatici totali, il valore limite di tabella 4 dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/06;
  - b) lo scarico deve essere reso accessibile per il campionamento da parte dell'autorità competente per il controllo, con le modalità attualmente previste dal D.Lgs. 152/06 (paragrafo 1.2 dell'allegato 5 alla parte terza);
  - c) vengano effettuati i seguenti autocontrolli sui reflui allo scarico, con frequenza almeno annuale dalla data di esecutività della presente autorizzazione, sui parametri idrocarburi totali e solventi organici aromatici totali;
  - d) i rapporti di prova di cui sopra devono essere sottoscritti da professionista abilitato e messi a disposizione dell'Autorità di controllo presso la ditta;
  - e) le apparecchiature ed i dispositivi per i trattamenti delle acque meteoriche di dilavamento, nonché le caditoie di raccolta, devono essere mantenuti in buono stato di efficienza e manutenzione, garantendo fra l'altro la periodica asportazione dei fanghi ed oli che dovranno essere gestiti nel rispetto della normativa in materia;
  - f) le acque meteoriche di dilavamento delle aree scoperte aziendali, confluenti in sbocchi non oggetto della presente autorizzazione, non devono immettere nell'ambiente materiali grossolani ed inquinanti derivanti da lavorazioni e/o stoccaggi di materiali.

3. Per quanto non citato dal presente provvedimento, è fatto obbligo di rispettare le norme vigenti in materia di tutela delle acque dall'inquinamento, le norme sanitarie, le disposizioni del D.Lgs. 152/06, e successive modifiche ed integrazioni, quelle del Piano Generale per il Risanamento delle Acque, per quanto compatibile con il D.Lgs. 152/06, e qualsiasi norma statale e regionale che potrà essere emanata anche successivamente al rilascio della presente autorizzazione allo scarico.
4. E' fatto obbligo di allacciarsi alla rete fognaria comunale, nel rispetto del Regolamento di fognatura, non appena sarà realizzato siffatto servizio pubblico.
5. Qualora l'insediamento dovesse essere soggetto a diversa destinazione, ampliamento, ristrutturazione, da cui derivino variazioni quali e quantitative delle acque reflue scaricate, dovrà essere richiesta l'autorizzazione allo scarico nelle forme previste dalla legge. Inoltre dovranno essere comunicate all'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione le eventuali modifiche, in particolare quelle concernenti la titolarità della presente autorizzazione.
6. La presente autorizzazione è valida per quattro anni decorrenti dalla data di scadenza del precedente provvedimento e pertanto fino al 21.02.2018. Un anno prima della scadenza ne deve essere chiesto il rinnovo.
7. La presente autorizzazione non sostituisce visti, autorizzazioni, concessioni, pareri o altri atti di consenso e/o abilitativi anche alla edificazione, o comunque necessari, o previsti dalle normative vigenti, e di competenza di altri Organi regionali, provinciali, comunali, Consorzi o altri Enti che il titolare dovrà provvedere ad ottenere autonomamente prima dell'attivazione dello scarico.
8. Si precisa che la presente autorizzazione, in ogni caso, non comporta approvazione di opere.
9. La Provincia si riserva la facoltà di poter aggiornare, modificare, sospendere o revocare in ogni momento la presente autorizzazione nel caso:
  - di applicazione di nuove disposizioni;
  - in cui vengano riscontrate situazioni diverse da quelle previste, ivi compreso il venir meno di altri Atti di consenso necessari alla continuazione dello scarico;
  - si verificassero situazioni eccezionali e di urgente necessità per la tutela della salute pubblica e dell'ambiente;
  - ovvero per altri motivi, esigenze, o ulteriori valutazioni tecniche ed amministrative, o altre verifiche.
10. La mancata osservanza dei sopra menzionati obblighi e prescrizioni può determinare la sospensione o la revoca della presente autorizzazione, oltre all'applicazione delle sanzioni previste dalla legge.
11. Si evidenzia l'opportunità da parte del titolare dell'autorizzazione di:
  - a) annotare in apposito quaderno, o con altra modalità, tutte le operazioni di manutenzione, di verifica e di controllo effettuate da personale interno ed esterno all'azienda sui dispositivi per la depurazione delle acque; la documentazione attestante interventi di assistenza tecnica da parte di ditte esterne potrà essere tenuta a disposizione dell'autorità di controllo presso l'azienda;

- b) prendere, anche mediante informazione e formazione al personale dipendente, misure operative per la protezione e prevenzione dei rischi inerenti sversamenti accidentali di sostanze inquinanti o situazioni di emergenza dovute ad eventi eccezionali o altre immissioni di reflui diversi da quelli per i quali l'autorizzazione è stata rilasciata e dotarsi del materiale a tal fine necessario;
  - c) dotare il sistema di collettamento e depurazione di dispositivi idonei all'intercettazione, prima dello scarico, del flusso inquinante di cui al precedente punto.
12. Di dare atto che il presente atto è assunto nel rispetto dell'art. 147-bis del TUEL 267/2000 come modificato con D.L. 174 del 10.10.2012, convertito in Legge n. 213/2012, in ordine alla regolarità tecnica.
13. Il presente atto verrà trasmesso al titolare della presente autorizzazione, al Comune di Fiume Veneto, all'Azienda per i Servizi Sanitari N. 6 Friuli Occidentale, nonché all'ARPA Dipartimento Provinciale di Pordenone al fine anche dei controlli del caso.

Ai sensi dell'art. 3, ultimo comma, della Legge n. 241/90 si precisa che il soggetto autorizzato può ricorrere nei modi di legge contro il presente provvedimento alternativamente al T.A.R competente o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 gg ed entro 120 gg dalla data di ricevimento del presente atto.

Pordenone, lì 21/01/2014

IL DIRIGENTE  
Sergio Cristante

Sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni